

Ufficio di Presidenza
Battipaglia, 29 giugno 2026

Egregi Signori Soci
presso Sig. **Andrea Forlenza**

trasmissione a mezzo Pec : andrea.forlenza@geopec.it

3590

Oggetto: Procedimento per le modifiche statutarie e del regolamento assembleare-elettorale

Facciamo riferimento alla Vostra proposta di modifica statutaria anticipata da n. 30 soci in data 28 maggio 2026, con contestuale indicazione dell'intenzione degli stessi di dare avvio al procedimento di raccolta delle firme dei soci necessarie per la presentazione al consiglio di amministrazione di rituale domanda di convocazione dell'assemblea, con all'ordine del giorno le suddette proposte di modifiche, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, dello statuto sociale.

Si rileva preliminarmente che, a norma delle disposizioni di vigilanza applicabili (Capitolo 6, sezione IV, paragrafo 2), lo schema statutario tipo è approvato dalla capogruppo e autorizzato dall'Autorità di Vigilanza mediante accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB. Tale accertamento ne attesta la conformità a sana e prudente gestione. Le disposizioni di vigilanza prevedono viceversa che "eventuali clausole diverse da quelle contenute nello schema statutario tipo, quando proposte da singole banche di credito cooperativo per il tramite della capogruppo, devono essere accompagnate dal parere della capogruppo e sono valutate dalla autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 56 TUB con procedimento ordinario".

Ne consegue che le modifiche statutarie difformi dallo schema di statuto tipo possono essere esaminate dalla capogruppo e da essa sottoposte alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza accompagnate dal proprio parere solo una volta che esse pervengano alla capogruppo come proposte di modifica suscettibili in concreto di essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea della singola banca di credito cooperativo. Ciò avviene ove tali proposte di modifica siano, alternativamente, deliberate dal consiglio di amministrazione della banca o fatte oggetto di rituale domanda di convocazione dell'assemblea straordinaria, con all'ordine del giorno le stesse, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma dello statuto. Allo stato non ricorre nessuna delle due ipotesi.

Quanto alla facoltà prevista dall'art. 24, ultimo comma dello statuto, si rammenta che la previsione statutaria – certamente legittima in quanto conforme al modello legale e valutata positivamente dall'autorità di vigilanza nel procedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB – richiede una domanda da almeno un decimo dei soci e che tale domanda debba essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattare.



Il terzo comma dell'art. 25 non impone, ma facoltizza, il consiglio di amministrazione della banca di autorizzare consiglieri e dipendenti della banca ad autenticare la firma dei deleganti. A fronte di tale previsione, spetta dunque al consiglio di amministrazione valutare se i costi e gli oneri conseguenti all'impiego del proprio personale per attività che sono non strettamente funzionali alla gestione della banca (né per favorire la maggior partecipazione ad un'assemblea obbligatoria, come avviene con quella di bilancio) ma che rispondono a mere aspirazioni individuali di alcuni soci soltanto (30 al momento), peraltro finalizzate a divaricare il testo statutario della banca rispetto a quello tipo, siano ragionevoli.

In tale valutazione, nella specie, il consiglio di amministrazione ritiene di dover considerare la suddetta richiesta nel complessivo quadro fattuale dei comportamenti tenuti dai medesimi richiedenti e in relazione al contenuto delle modifiche proposte, le quali, a giudizio del consiglio di amministrazione, appaiono non necessarie né condivisibili.

Per tale ragione, tenuto conto che il diniego del coinvolgimento di amministratori e dipendenti ai fini dell'autentica non pregiudica affatto la possibilità per i soci proponenti di raccogliere le firme autenticate, ma semplicemente rende necessario farlo mediante un notaio secondo la modalità che lo statuto stesso prevede come ordinaria, il consiglio reputa corretto che le spese di tale adempimento restino a carico dei soci e non della banca, negando, nell'interesse sociale e ad evitare che costi e spese non necessarie e dipendenti da mere, e infondate, aspirazioni soggettive di una minoranza gravino su tutti i soci, l'autorizzazione richiesta dal comma 3 dell'art. 25.

Distinti saluti.

Banca Campania Centro
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Camillo Catarozzo

